CSVnet LOMBARDIA

Bussole / 10

Nataniele Gennari

LE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E LE ATTIVITÀ DIVERSE

10

In collaborazione con CSVnet

CSVnet LOMBARDIA

Le attività di interesse generale e le attività diverse

A cura di
Nataniele Gennari

Gruppo di lavoro
Massimiliano Artioli
Francesco Aurisicchio
Federica Cazzaniga
Luca Masera

Prima edizione
gennaio 2020

In collaborazione con
CSVnet

La presente pubblicazione potrebbe essere oggetto di futuri aggiornamenti in relazione ai Decreti attuativi non ancora emanati e ad ogni altro provvedimento che potrebbe modificare o integrare la situazione normativa attuale.

Indice

Inquadramento 4

Introduzione 5

1
La centralità delle attività di interesse generale (AIG) negli enti del Terzo settore 7
I principi generali delle AIG 1.1 8

2
Le AIG e le attività diverse negli enti del Terzo settore che non sono impresa sociale 10
L'elenco delle AIG 2.1 13
Le attività diverse dalle AIG 2.2 20

3
Le AIG nell'impresa sociale 21

4
Indicazioni pratiche per sopravvivere al regime transitorio 27

Inquadramento agli Instant book

La Riforma del Terzo Settore è intervenuta organicamente per ridefinire e riorganizzare l'intero funzionamento del non profit nel nostro Paese. Un cambiamento importante che non riguarda solo le organizzazioni direttamente coinvolte in questo processo.
Quando parliamo di Terzo Settore e di non profit intendiamo soprattutto volgere lo sguardo a quel patrimonio di esperienze, di partecipazione civile, di cittadinanza attiva, che nelle diverse sfumature culturali e sociali viene espresso per il tramite delle organizzazioni che compongono questo variegato mondo.
Ciascuna di esse dovrà avviare un ripensamento e una ri-collocazione. Lo spartiacque sarà rappresentato dall'essere dentro o fuori dal Registro nazionale degli enti di Terzo settore, ma anche dalla sezione specifica dello stesso nella quale andrà a collocarsi. Un ripensamento che andrà a incidere fortemente sugli scopi di ogni singolo soggetto e in modo sostanziale sulla quotidianità organizzativa e nel sul modo di intendere e fare non profit. Il cambiamento sarà anche e soprattutto culturale, sociale, partecipativo e democratico, nelle pratiche associative e, nella governance.
Anche i Centri di Servizio per il Volontariato sono stati oggetto di attenzione da parte del Codice del Terzo settore, che li riconosce come una importante infrastruttura del nuovo sistema. E proprio nell'ambito del nuovo mandato affidato dalla Riforma ai Centri di Servizio, CSVnet Lombardia e CSVnet, l'Associazione nazionale dei Centri di Servizio, hanno inteso dedicare una apposita collana di "instant book" alle varie innovazioni introdotte dal Codice.
Lo scopo è sostenere e accompagnare la stagione di cambiamento che gli Enti del Terzo Settore affronteranno, e nel contempo fornire approfondimenti e linee guida che possano agevolare volontari, soci, operatori e dirigenti associativi nell'interpretazione delle norme introdotte o modificate dalla riforma.

Attilio Rossato – Presidente CSVnet Lombardia
Stefano Tabò – Presidente CSVnet

Introduzione agli Instant book

In questa collana Bussole ci occuperemo espressamente del Codice del Terzo settore nei suoi elementi innovatori, ma anche di modifica rispetto ai contesti normativi abrogati.
Ricordiamo che Il Codice rientra nell'intendimento esplicito della legge delega che prevede un quadro normativo unitario per gli enti del Terzo settore (ETS).
Infatti oltre al Codice stesso sono da annoverare anche i decreti legislativi sulla "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale", sulla "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche" e sulla "Istituzione e disciplina del servizio civile universale".
L'informativa che segue quindi, come le altre della collana, illustra e approfondisce diverse questioni e problematiche regolate dai decreti attuativi della legge delega di Riforma del Terzo settore. L'obiettivo è promuovere e arricchire la consapevolezza e la conoscenza e quindi di poter accedere con compiutezza ad informazioni precise e dettagliate.
Ogni volume della collana si pone in diretta continuità con gli altri e avrà un taglio eminentemente pratico e di natura divulgativa. L'auspicio è che la scelta della semplicità di base nella redazione del testo, possa permettere anche a chi non esercita un ruolo o una professione tecnica, di comprendere i cambiamenti introdotti.
Evidenziamo inoltre che i testi sono stati oggetto di lavoro all'interno di un quadro applicativo ancora non definito. Infatti nonostante il Codice sia entrato in vigore il 3 agosto 2017, la sua applicazione è concretamente introdotta nel sistema secondo una complessa tempistica graduale: ad esempio le norme fiscali del titolo X del Codice in genere devono attendere il periodo d'imposta successivo a quello di operatività del RUNTS, oltre all'autorizzazione della Commissione europea per divenire operative.
Quindi i medesimi testi potranno essere oggetto di revisione in relazione all'emanazione di ogni decreto regolamentare o di atti ministeriali.
Un ringraziamento finale va agli esperti per la loro disponibilità nella realizzazione dei testi e con i quali abbiamo condiviso la necessità, quando siamo partiti con questo progetto, di provare a rendere accessibili concetti e definizioni a chi tecnicamente non è esperto delle materie trattate. Del resto, il ruolo che i Centri di Servizio per il Volontariato devono svolgere, è anche quello di avvicinare volontari ed operatori sociali alle norme ed alla corretta gestione delle realtà associative.

Alessandro Seminati – Direttore CSVnet Lombardia
Roberto Museo – Direttore CSVnet

LEGENDA

CTS	Decreto Legislativo (D.Lgs.) 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore"
CTS	Codice del Terzo settore - Decreto Legislativo (D.Lgs.) 3 luglio 2017, n. 117
ETS	ente di Terzo settore
ODV	Organizzazione di Volontariato
APS	Associazione di Promozione Sociale
ONLUS	Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
ENC	Ente non commerciale
IS	impresa Sociale
ASD	Associazione Sportiva Dilettantistica
RUNTS	Registro Unico Nazionale Terzo settore
PA	Pubblica Amministrazione
C.C./c.c.	Codice Civile
TUIR/Tuir	Testo Unico delle Imposte sui Redditi - Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 22 dicembre 1986, n. 917
IVA	Imposta sul Valore Aggiunto
Coni	Comitato olimpico nazionale italiano

1

La centralità delle attività di interesse generale negli enti del Terzo settore

L'art. 1 della Legge delega 106/2016 definisce il Terzo settore come

> *"il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi."*

Le attività di interesse generale (di seguito, "AIG"), pertanto, rivestono un ruolo centrale nel nuovo contesto normativo delineato dal legislatore delegato in quanto è il loro svolgimento, in via esclusiva o principale, a caratterizzare e contraddistinguere il funzionamento degli enti del Terzo settore (di seguito, "ETS"). Coerentemente con i principi e criteri direttivi fissati dalla Legge Delega 106/2016, il successivo D.Lgs. attuativo 117/2017 (di seguito, "Codice del Terzo settore" o "CTS")[1], all'art. 4 prevede che, a prescindere dalla specifica tipologia di riferimento, tutti gli ETS siano enti costituiti

> *"...per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale ..."*

nonché iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
Il CTS non fornisce una definizione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nelle quali la nuova norma individua lo

1 Intitolato: "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106" così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

scopo comune a tutti gli enti del Terzo settore; prevede invece una tipizzazione delle attività di interesse generale che gli ETS devono esercitare in via esclusiva o principale, previa iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore[2] e nel rispetto della specifica normativa alle stesse eventualmente applicabile.
In proposito va ricordato che **le attività di interesse generale**, per volontà del legislatore, sono state individuate secondo criteri che hanno tenuto conto delle **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**[3] e che entrambe, sia le finalità che le attività di ogni ETS, ai sensi del già richiamato art. 1 della Legge Delega 106/2016, devono trovare coerente definizione e descrizione nei rispettivi statuti o atti costitutivi.

1.1 I principi generali delle AIG

L'art. 5 del CTS individua in modo specifico le attività di interesse generale che devono costituire l'oggetto sociale esclusivo o principale di un ETS con la sola eccezione di imprese sociali e cooperative sociali.[4]
Questa tecnica normativa, già adottata per ONLUS (D.Lgs. 460/1997) e Impresa sociale (D.Lgs. 155/2006), è stata ripresa anche dal CTS[5] e costituisce una novità rilevante proprio il fatto che sia stata utilizzata per disciplinare tutte le realtà del Terzo settore.
L'elenco delle AIG di cui all'art. 5, D.Lgs. 117/2017 è, infatti, di tipo esaustivo; solo le attività ivi elencate possono considerarsi AIG ai fini del CTS. Tuttavia, molte attività non espressamente nominate, ben potrebbero ricomprendersi nella lettera w) dell'art. 5 del CTS, o in altre simili, la cui formulazione "aperta" consente, in pratica, di includere tra le AIG ulteriori attività sebbene non direttamente presenti nell'elenco.
GLI ETS diversi da imprese e cooperative sociali, nel sistema disegnato dalla Riforma del Terzo settore, sono dunque enti tenuti a svolgere, in via esclusiva o principale, le sole attività di interesse generale contemplate dall'art. 5 del CTS, o dal suo eventuale, successivo aggiornamento.
Altra condizione posta dalla norma affinché un'attività possa effettivamente considerarsi di "interesse generale" è che la stessa non solo sia corrispondente, nei termini sopra indicati, a quelle individuate dall'art. 5 del CTS, ma che venga svolta

> *"... in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio...".*

Gli ETS, quindi, devono far in modo che ciascuna attività di interesse generale, compresa nel proprio oggetto sociale, venga effettivamente esercitata in conformità alla specifica legge alla stessa applicabile; se così non fosse l'attività svolta, pur formalmente compresa nell'elenco delle AIG ex art. 5 CTS, non potrebbe configurarsi, in concreto, come tale: conseguentemente, lo svolgimento della suddetta attività in modo non conforme alla specifica normativa di riferimento comporterebbe per l'ente il rischio di perdere la natura di ETS.
Con riferimento a quest'ultimo punto si precisa che, qualora una normativa settoriale richieda il requisito dell'iscrizione in un apposito albo come presupposto per l'esercizio di una determinata attività di interesse generale, tale requisito dovrà essere conseguentemente posseduto dal singolo ETS che intende realizzarla.

2 Cfr. Relazione Illustrativa al D.Lgs. 117/2017, pag. 3.
3 Cfr. art. 4, comma 1, lett. b) della Legge 106/2016.
4 Le cooperative sociali e i loro consorzi, ai sensi dell'art.1, comma 4, del D.Lgs. 112/2017, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali.
5 In attuazione di quanto previsto dall'art, 4, comma 1, lett. b) della Legge 106/2016.

2

Le AIG e le attività diverse negli enti del Terzo settore che non sono impresa sociale

Le attività di interesse generale vengono esplicitamente menzionate dall'art. 118, comma 4[1], della Carta Costituzionale che recita:

> *"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*

In proposito va precisato che la Corte Costituzionale, anche precedentemente alla modifica del già menzionato art. 118, aveva ricondotto le AIG all'ambito delle libertà garantite dall'art. 2 della nostra Carta, dal momento che sono realizzate da soggetti privati operanti per scopi di utilità collettiva e solidarietà sociale.[2]

Le AIG sono tra loro molto diverse e impediscono di configurare il Terzo settore come un'unica materia; la disciplina introdotta dalla Riforma non ne consente, infatti, una rigida classificazione in quanto le attività in questione si svolgono nei più diversi ambiti materiali, sia di competenza dello Stato che delle Regioni.[3]
Inoltre, con l'articolo 5, comma 2, del CTS il legislatore ritorna in modo esplicito sulla stretta connessione esistente tra finalità civiche solidaristiche, e di utilità sociale, e le attività di interesse generale nel momento in cui ne determina le modalità di aggiornamento:

> *"Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ..."*

Sul punto appare importante sottolineare innanzitutto il richiamo all'art. 1 del CTS secondo il quale:

> *"Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a **perseguire il bene comune**, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore."*

come pure all'art. 2 del CTS, ove si prevede che:

> *"È riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e **pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo**, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali."*

Dal complesso delle normative e sentenze della Corte Costituzionale richiamate, si evince che l'interesse a cui fa riferimento l'art. 5 del CTS non è "generale" in modo aspecifico, ma è bensì tale **in quanto strettamente connesso al perseguimento di quelle finalità superindividuali di tipo civico, solidaristico e di utilità sociale delle quali le AIG costituiscono diretta attuazione**.
In questi termini diventa comprensibile l'intento della Legge Delega di puntare sullo svolgimento in via esclusiva o principale delle AIG da parte degli ETS quale requisito-presupposto per "l'accesso alle agevolazioni

1 Questo articolo è stato così modificato dall'art. 4 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2 Cfr. sentenze Corte Costituzionale n. 355, n. 202 e n. 75 del 1992 e n. 500 del 1993.
3 Cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 185 del 2018.

previste dalla normativa..." prevedendo, di conseguenza, la necessità di individuare

> *"...specifiche modalità e criteri di verifica periodica dell'attività svolta e delle finalità perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie..."*.[4]

Le modalità e i criteri di verifica periodica sono stati successivamente definiti dall'art. 93 del CTS il quale stabilisce che il controllo sugli ETS, tra l'altro, sia rivolto ad accertare:

> *"... a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore; b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale; ..."*

Pertanto, a ben vedere, anche il CTS ritorna sull'importanza della corretta definizione nonché dell'effettiva attuazione del dettato statutario e, in particolare, del suo oggetto sociale, con ciò ponendosi in linea con quanto previsto dalla normativa tributaria applicabile anche agli ETS, secondo la quale:

> *"L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto".*

Ecco perché è di fondamentale importanza per un ETS — in realtà lo è sempre stato, ma con la Riforma diventa imprescindibile — che all'interno del proprio statuto sia contenuta una descrizione chiara e completa dell'oggetto sociale.
Per farlo, occorrerà prevedere:

1. i riferimenti alle finalità di carattere generale di cui all'art. 4 del CTS, nonché le specifiche finalità che si intendono perseguire;
2. il richiamo una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS che siano coerenti con le finalità individuate;
3. la descrizione delle specifiche attività che l'ETS intende concretamente realizzare.

2.1 L'elenco delle attività di interesse generale

La lista delle AIG comprende n. 26 attività il cui oggetto, da un lato, include la progettualità da sempre caratteristica degli ETS; dall'altro, include ulteriori tipologie di attività innovative per il Terzo settore la cui realizzazione da parte degli ETS dovrebbe assumere ruolo fondamentale per il sostegno e la promozione degli interessi generali della collettività. Sul punto è opportuno ribadire che le AIG sono molto diverse tra loro e possono ricadere, a seconda dei casi, nella competenza legislativa dello Stato oppure delle Regioni. Per questo, dopo aver individuato e descritto nello statuto finalità e attività sulla base delle indicazioni riepilogate al precedente paragrafo 2, dovrà essere cura degli amministratori dell'ETS verificare che ogni singola attività di interesse generale venga effettivamente svolta nel rispetto del quadro normativo di riferimento non solo nazionale ma, se pertinente, anche regionale.
L'art. 117 della Costituzione stabilisce, infatti, che il potere legislativo possa essere esercitato sia dallo Stato che dalle Regioni; nel far ciò riserva alcune materie alla competenza legislativa esclusiva dello Stato[5] mentre

4 Cfr. art. 4, comma 1, lett. b) e i) della Legge 106/2016.

5 Ai sensi dell'art. 117, comma 2, della Costituzione tali materie sono: "a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione

ne individua altre su cui le Regioni hanno potestà legislativa concorrente.[6]
Negli ambiti a competenza concorrente lo Stato deve stabilire solo i principi fondamentali della materia lasciando la restante disciplina alle Regioni.
Per quanto concerne le materie non comprese nella competenza esclusiva dello Stato o concorrente tra Stato e Regioni, la potestà legislativa spetta, in via residuale, a queste ultime.

dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali".

6 Ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione tali materie sono: "rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale".

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE	AMBITO DI RIFERIMENTO NORMATIVO[1]
a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni	Nazionale e regionale
b) interventi e prestazioni sanitarie	Nazionale e regionale
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni	Nazionale e regionale
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa	Nazionale e regionale

7 Capire se una materia sia di competenza legislativa dello Stato o delle Regioni è questione giuridicamente molto complessa che non può essere trattata in questa sede. Per tale ragione l'individuazione dell'ambito di riferimento normativo è proposta a titolo meramente orientativo e per ogni eventuale approfondimento si rimanda al dossier del servizio studi della Camera dei Deputati del 2 agosto 2018 dedicato al riparto delle competenze legislative nel Titolo V, disponibile al seguente link: http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ID0002.pdf. Da ultimo,si ricorda che, ai sensi dell'art. 134, comma 2, della Costituzione, spetta alla Corte Costituzionale giudicare: "[...] sui conflitti di attribuzione ... tra lo Stato e le Regioni [...]".

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE	AMBITO DI RIFERIMENTO NORMATIVO
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281;	Nazionale
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni	Nazionale
g) formazione universitaria e post-universitaria	Nazionale
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale	Nazionale e regionale
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo	Nazionale e regionale
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della Legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni	Nazionale e regionale
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso	Nazionale e regionale

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE	AMBITO DI RIFERIMENTO NORMATIVO
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa	Nazionale e regionale
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore	Nazionale e regionale
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni	Nazionale
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché d impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile	Nazionale e regionale

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE	AMBITO DI RIFERIMENTO NORMATIVO
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106	Nazionale e regionale
q) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi	Nazionale e regionale
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti	Nazionale e regionale
a) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni	Nazionale e regionale
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche	Nazionale e regionale
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo	Nazionale e regionale
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata	Nazionale e regionale

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE	AMBITO DI RIFERIMENTO NORMATIVO
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;	Nazionale e regionale
x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184	Nazionale
y) protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni	Nazionale e regionale
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata	Nazionale e regionale

2.2 Le attività diverse dalle attività di interesse generale

L'art. 6 del CTS prevede che gli ETS possano svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a esse, secondo criteri e limiti definiti con decreto di natura regolamentare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano.
Tale decreto, non ancora adottato, dovrà specificare e indicare i criteri qualitativi, inerenti alla strumentalità, e quantitativi, inerenti alla secondarietà, ai quali gli ETS dovranno attenersi per poter esercitare le eventuali attività diverse statutariamente previste.
Sempre l'art. 6 del CTS, in via concorrente e esemplificativa, specifica che, nel definire quantitativamente il carattere secondario delle attività diverse rispetto alle AIG, si dovrà tenere conto sia dei ricavi dell'attività secondaria che dei suoi costi, anche figurati, visto il riferimento ivi contenuto all'insieme delle risorse impiegate in tali attività.[7]

7 Cfr. Relazione Illustrativa al D.Lgs. 117/2017, pag. 3.

3

Le attività di interesse generale nell'impresa sociale

Si premette che l'impresa sociale, ai sensi dell'art. 40 del CTS, costituisce una particolare categoria di ente del Terzo settore, ed è disciplinata in modo specifico dal D.Lgs. 112/2017, il cui art. 1 prevede che:

> *"Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività."*

Le cooperative sociali di cui alla Legge 381/1991 e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. L'art. 2 comma 1, del D.Lgs. 112/2017, mutuando la tecnica normativa utilizzata per l'art. 5 del CTS, contiene un elenco di attività **d'impresa** di interesse generale che riportiamo nella seguente tabella:

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE	AMBITO DI RIFERIMENTO NORMATIVO[1]
a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni	Nazionale e regionale
b) interventi e prestazioni sanitarie	Nazionale e regionale
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni	Nazionale e regionale
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa	Nazionale e regionale
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281	Nazionale

1 Vedi precedenti note 12,13 e 14

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE	AMBITO DI RIFERIMENTO NORMATIVO
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni	Nazionale
g) formazione universitaria e post-universitaria	Nazionale
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale	Nazionale e regionale
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo	Nazionale e regionale
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della Legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni	Nazionale e regionale
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso	Nazionale e regionale
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa	Nazionale e regionale
m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore	Nazionale e regionale

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE	AMBITO DI RIFERIMENTO NORMATIVO
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni	Nazionale
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile	Nazionale e regionale
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs. 112/2017	Nazionale e regionale
q) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi	Nazionale e regionale

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE	AMBITO DI RIFERIMENTO NORMATIVO
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti	Nazionale e regionale
s) microcredito, ai sensi dell'art. 111 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni	Nazionale e regionale
t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni	Nazionale e regionale
u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche	Nazionale e regionale
v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.	Nazionale e regionale

La suddetta lista comprende 22 attività d'impresa di interesse generale alle quali, rispetto alle 26 AIG previste per gli ETS diversi da imprese e cooperative sociali, viene aggiunto il "microcredito" mentre vengono escluse le AIG di cui alle lettere u), v), w), x) e y) dell'art. 5 del CTS (i.e.: beneficenza, promozione cultura legalità, tutela diritti umani, adozione internazionale e protezione civile). Rispetto all'abrogato D.Lgs. 155/2006 la nuova norma ha previsto una ridefinizione e un ampliamento delle attività d'impresa di interesse generale che tiene conto dei progressivi mutamenti del contesto sociale e dei cambiamenti normativi intervenuti nel corso del tempo. Analogamente a quanto previsto per le AIG di cui all'art. 5 del CTS, l'art. 2 del D.Lgs. 117/2017 prevede che, tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui alla Legge 106/2016, l'elenco delle attività d'impresa di interesse generale potrà essere aggiornato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'attività di impresa di interesse generale, inoltre, deve essere svolta in via stabile e principale, ovverosia deve costituire almeno il settanta per cento dei ricavi complessivi. Ne consegue che l'impresa sociale può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale che la caratterizzano, a condizione che i relativi ricavi non eccedano la soglia del trenta per cento dei ricavi complessivi.
Va detto infine, per completezza, che l'interesse generale nell'impresa sociale sussiste anche quando, indipendentemente dall'oggetto dell'attività esercitata, la stessa occupi - in misura non inferiore al 30 per cento dei lavoratori - persone svantaggiate, con disabilità, beneficiari di protezione internazionale, persone senza fissa dimora, lavoratori molto svantaggiati.

4

Indicazioni pratiche per sopravvivere al regime transitorio

Dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore del CTS, le precedenti normative sono state abrogate, ma fino a quando il Registro Unico Nazionale del Terzo settore non sarà operativo, continueranno ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei registri di settore delle ODV, APS e ONLUS, con l'onere di conformarsi alle nuove disposizioni di legge e di adeguare i propri statuti entro il 30 giugno 2020[1]. Nell'ambito di tale processo, come specificato dalla Circolare n. 20 del 27 dicembre 2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

> *"l'indicazione delle attività di interesse generale da svolgersi da parte dell'ente costituisce contenuto obbligatorio dello statuto".*

Il Ministero ha quindi ritenuto che l'individuazione nello statuto delle attività di interesse generale risponda, coerentemente con gli intenti della norma (L. 106/2016), al principio di "chiarezza e di trasparenza nei confronti degli associati, dei terzi e delle pubbliche amministrazioni". Con tali motivazioni la medesima Circolare sottolinea come "ciò potrà ottenersi attraverso la riproduzione delle fattispecie ivi indicate anche con il richiamo alla corrispondente lettera dell'articolo 5, comma 1".
La Circolare precisa inoltre che

> *"[...] le attività effettivamente svolte dagli enti, oltre a rientrare tra quelle previste dalla legge, debbano mantenere una stretta*

1 Termine modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

coerenza con le previsioni statutarie".

A tale scopo, pertanto, risulta opportuno non solo riportare le attività di interesse generale previste dalla norma ma anche descrivere nello statuto quali siano le specifiche attività ad esse riconducibili che si intendono realizzare.

Il Ministero ha posto l'attenzione sull'importanza di determinare nello statuto finalità e attività proprie di ogni singolo ente, in modo coerente con le previsioni del dettato normativo ed in funzione del suo successivo inquadramento come ente di Terzo settore:

LE FINALITÀ:

"Dovranno essere declinate in maniera specifica le finalità perseguite, in maniera da risultare in armonia con la natura dell'ente"

LE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE:

"Ciò potrà ottenersi attraverso la riproduzione delle fattispecie ivi indicate anche con il richiamo alla corrispondente lettera dell'articolo 5, comma 1"

LE ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO REALIZZARE:

"È poi di tutta evidenza che le attività effettivamente svolte dagli enti, oltre a rientrare tra quelle previste dalla legge, debbano mantenere una stretta coerenza con le previsioni statutarie"

Dovranno attenersi a impostazione non solo gli enti che sono soggetti all'adeguamento entro il 30 giugno 2020 ma anche tutti questa gli enti che intenderanno entrare a far parte degli enti di Terzo settore.

CSV

Centri di servizio per il volontariato

I Csv sono stati istituiti con la Legge quadro sul volontariato 266/1991 (oggi abrogata) come soggetti "a disposizione delle organizzazioni di volontariato (Odv) e da queste gestiti al fine di sostenerne e qualificarne l'attività". Operano dal 1997 e hanno completato la loro diffusione sul territorio nazionale nel 2001.
La funzione dei Csv è stata confermata e ampliata dal Codice del terzo settore (artt. 61-66), che assegna loro il compito di "organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore (...) con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato".
Lo stesso Codice ha posto i Csv sotto l'autorità dell'Organismo nazionale di controllo (Onc), una fondazione di diritto privato sottoposta alla vigilanza del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. In particolare, l'Onc amministra il Fondo unico nazionale (Fun) destinato alle attività dei Csv. Il Fun è costituito da risorse delle fondazioni di origine bancaria che annualmente vi destinano un quindicesimo dei loro utili più eventuali integrazioni richieste dall'Onc alle fondazioni stesse, le quali usufruiscono di un credito di imposta riconosciuto dallo Stato.

10

CSVnet LOMBARDIA

CSVnet LOMBARDIA
Piazza Castello 3 • Milano
tel. +39 366 6633463
segreteria@csvlombardia.it

In collaborazione con

CSVnet